

Trattamento di Previdenza del clero secolare

Ufficio Sacerdoti – I.D.S.C. Milano

Premessa

- Il trattamento di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è regolato dalla **legge 22 dicembre 1973, n° 903** che ha istituito un unico fondo di previdenza per il clero secolare e dalla successiva legge **23 dicembre 1999, art. 42**.

- Sono iscritti **obbligatoriamente** al Fondo Clero, amministrato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con gestione autonoma,
 - 1) tutti i sacerdoti **secolari – italiani – dal momento della loro ordinazione;**
 - 2) tutti i sacerdoti **secolari provenienti dall'estero dal momento in cui entrano al servizio delle diocesi italiane.**

Non sono compresi nei soggetti interessati al Fondo Clero i **diaconi**, gli appartenenti agli **ordini religiosi** viventi in comunità e le **religiose**.

Modalità di versamento dei contributi

A decorrere dal 1 gennaio 1987, il compito di versare all'INPS i contributi pensionistici per i sacerdoti che entrano nel Sistema del Sostentamento del clero previsto dalla legge n°222 del 1985 è affidato all'Istituto Centrale Sostentamento del Clero.

I sacerdoti che non risultano inseriti nel Sistema devono provvedere direttamente a versare i contributi a loro carico.

L'importo annuo di tale contributo è pari per l'anno 2012 a € **1.607,04**.

Prestazioni

Le prestazioni previdenziali corrisposte dal Fondo consistono in

- 1) pensioni di **vecchiaia**;
- 2) pensioni di **invalidità**;
- 3) pensioni ai **superstiti** di pensionato o iscritto.

La pensione di vecchiaia

- La pensione di vecchiaia spetta
 - 1) agli iscritti che abbiano compiuto i **65 anni d'età** con un'anzianità contributiva pari o superiore a **40 anni**;
 - 2) a coloro che hanno raggiunto il **68° anno di età** con un requisito minimo contributivo pari a **20 anni**;
 - 3) a coloro che hanno raggiunto il **68° anno di età** con un requisito minimo contributivo di **10 anni**: si tratta di sacerdoti ordinati in età avanzata o ex religiosi divenuti secolari oppure di coloro che, esonerati dalle funzioni sacerdotali, sono stati ammessi alla contribuzione volontaria.

La pensione di invalidità

- La pensione di invalidità spetta

agli assicurati con almeno **5 anni** di iscrizione e di contribuzione al Fondo, che si trovino in stato di permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico e mentale.

Lo stato invalidante del richiedente deve essere dichiarato dall'Ordinario diocesano: tale dichiarazione non è vincolante per l'INPS, che può non riconoscere il diritto alla pensione, ma è indispensabile per poter liquidare la pensione.

La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministero di culto che sia stato riconosciuto invalido e che abbia i requisiti di contribuzione.

L'importo della pensione è pari al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti

- La pensione ai superstiti spetta, in caso di morte dell'assicurato o del pensionato:
 - 1) al coniuge, anche se separato legalmente.
 - 2) ai figli minori di anni 18;
 - 3) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
 - 4) ai figli studenti universitari, sempre a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea;
 - 5) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
 - 6) ai genitori di età superiore ai 65 anni di età che non risultino titolari di pensione e risultino a carico dell'assicurato o pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
 - 7) ai fratelli celibi, alle sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dell'assicurato o del pensionato.

Modalità di calcolo della pensione

- La pensione di vecchiaia è costituita da
- - una quota corrispondente al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (per l'anno 2013 è pari a € **495,43**)
- - una quota variabile attualmente pari a circa € **5,72** mensile per ogni anno di contribuzione eccedente il requisito minimo di contribuzione (10 anni).
- Ai pensionati del Fondo compete, ogni anno, una tredicesima rata di pensione.

- **Esempio:** Sacerdote con 65 anni di età e 40 anni di contributi versati:

€ 495,43 (trattamento minimo) +

€ 57,20 (€ 5,72 x 10) =

€ **552,63** **Importo lordo Pensione Fondo Clero**

Riduzione di un terzo della Pensione

- Nel caso in cui l'iscritto al Fondo sia titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di altra forma di previdenza sostitutiva (ad esempio determinata da contribuzione maturata da incarichi quale Docente o Cappellano), la pensione Fondo Clero viene ridotta nella misura **di un terzo** del relativo importo.

Tale riduzione viene operata direttamente dall'INPS Fondo Clero.

Esempio:

€ 590,96 (Importo lordo Pensione Fondo Clero) -

€ 196,98 (€ 590,96 : 3 = trattenuta del terzo) =

€ **393,98** Importo lordo Pensione Fondo Clero su cui verranno operate le ritenute fiscali

Bisogna inoltre ricordare che l'importo della pensione diversa dalla Fondo Clero rimane **inalterato** in presenza della Pensione Fondo Clero.

Pensione Fondo Clero e Sistema di Sostentamento

Sulla base della legge 20 maggio 1985, n° 222, è stato stabilito che la pensione assicurata dal Fondo Clero INPS è esclusa dal computo dei proventi rilevanti per determinare la remunerazione dei sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento.

La pensione Fondo Clero rimane quindi nella piena disposizione del sacerdote in aggiunta alla remunerazione spettante per l'incarico o gli incarichi ministeriali esercitati.

Esempio: Situazione economica **prima** del ricevimento della pensione Fondo Clero

€ 150,00 Remunerazione da Parrocchia +
€ 850,00 Integrazione netta da I.C.S.C. = € **1.000,00**

Esempio: Situazione economica **dopo** il ricevimento della pensione Fondo Clero

€ 150,00 Remunerazione da Parrocchia +
€ 850,00 Integrazione netta da I.C.S.C. +
€ 500,00 Pensione Fondo Clero = € **1.500,00**

Pensione Fondo Clero e Sistema di Sostentamento

Nel caso in cui il Sacerdote goda già di altro trattamento pensionistico, nel momento in cui si viene a conoscenza che il Sacerdote è diventato titolare della Pensione Fondo Clero, il nostro Ufficio effettua un calcolo- sempre sulla pensione diversa dalla Fondo Clero, per consentire il **recupero** del terzo trattenuto sulla Pensione Fondo Clero

SITUAZIONE ECONOMICA PRIMA DEL RICEVIMENTO PENSIONE FONDO CLERO

Il Sacerdote riceve una pensione determinata da contribuzione versata a seguito di insegnamento. L'importo netto mensile della pensione è pari a € 600,00.

Esempio:

€ 86,00 Remunerazione da Parrocchia +
€ 429,61 Integrazione netta da I.C.S.C. =

€ 515,61 + € 600,00 = € 1.115,61

(ciò di cui il Sacerdote può contare mensilmente)



Pensione Fondo Clero e Sistema di Sostentamento

COMPUTO

Si ricorda che, su disposizione della CEI, l'Istituto deve tener conto dei **due terzi** della pensione diversa dalla Fondo Clero al fine di determinare l'integrazione spettante al Sacerdote. Non vengono presi in considerazione contributi versati prima dell'ordinazione oppure contribuzione volontaria.

Esempio:

€ 645,00	Importo lordo mensile della pensione diversa dalla Fondo Clero	
€ 700,00	Importo lordo annuale	€ 645,00 x 13 : 12
€ 466,00	Importo computato	€ 700,00 x 2 : 3

Pensione Fondo Clero e Sistema di Sostentamento

SITUAZIONE ECONOMICA DOPO IL RICEVIMENTO PENSIONE FONDO CLERO

Il Sacerdote inizia a ricevere la pensione Fondo Clero ridotta di un terzo: l'Istituto recupera tale terzo dal computo della pensione diversa da quella Fondo Clero.

Se quest'ultima veniva computata dall'Istituto per un importo pari a € 469,00, con il recupero del terzo, il computo sarà pari a € 331,00.

Esempio:

€ 86,00 Remunerazione da Parrocchia +

€ 546,68 Integrazione netta da I.C.S.C. =

€ 632,88 + 600,00 + € 350,00 (pensione Fondo Clero)= € 1.582,88
(ciò di cui il Sacerdote può contare mensilmente)



Pensione Fondo Clero e Sistema di Sostentamento

COMPUTO RECUPERO DEL TERZO

Esempio:

€ 469,00	Computo della pensione diversa dalla Fondo Clero
€ 564,00	Pensione Fondo Clero
€ 188,00	Trattenuta mensile lorda Pensione Fondo Clero € 564,00: 3
€ 204,00	Trattenuta annuale lorda Pensione Fondo Clero € 188,00 x 13 :12
€ 331,00	Nuovo importo computato – recuperando il terzo Pensione Fondo Clero
€ 700,00	- importo annuale lordo Pensione diversa Fondo Clero
<u>€ 204,00</u>	= trattenuta annuale del Terzo Pensione Fondo Clero
€ 496,00	importo annuale lordo Pensione diversa recuperando il terzo
€ 331,00	due terzi della Pensione diversa dalla Fondo Clero € 496,00 x 2 : 3

Domanda di pensione

- A decorrere dal 2004 il nostro Ufficio Sacerdoti si occupa della predisposizione e della spedizione della Domanda di Pensione Fondo Clero.

- Il nostro Ufficio, infatti,
 - 1) verifica i nominativi dei Sacerdoti che avrebbero diritto a presentare la Domanda di pensione;
 - 2) prepara, compilando nelle diverse parti, la Domanda;
 - 3) invia tale Domanda al Sacerdote, pregandolo di firmare nelle parti indicate e di allegare la documentazione richiesta dall'INPS;
 - 4) chiede all'Ufficio Cancelleria della Curia Arcivescovile di predisporre la Dichiarazione dell'Ordinario Diocesano – documento fondamentale per l'accettazione della pratica;
 - 5) invia la domanda al Patronato Acli che, in via telematica, trasmette i dati del Sacerdote all'Inps Fondo Clero e che invia, in un secondo tempo, la documentazione cartacea sempre all'Inps.

Documentazione necessaria

I documenti necessari per presentare la richiesta di Pensione Fondo Clero sono:

- 1) il modulo di pensione;
- 2) fotocopia del documento d'identità e codice fiscale;
- 3) fotocopia del Codice IBAN;
- 4) autocertificazione relativa ai dati anagrafici e alla residenza del Sacerdote;
- 5) modulo relativo ai Redditi percepiti;
- 6) dichiarazione dell'Ordinario Diocesano.